

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

*Associati*

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

*Consulente*

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**Parma, 17 settembre 2021**

**OGGETTO: Estensione della fattura elettronica alle operazioni con San Marino**

L'articolo 12 D.L. 34/2019 ha previsto che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, di cui al decreto del Ministro delle finanze 24.12.1993, debbano essere eseguiti in via elettronica.

Con il Dm 21.06.2021 (di seguito anche "Decreto"), pubblicato nella GU n. 168 del 15.07.2021, sono state dettate le modalità applicative della fatturazione elettronica tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Il decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 2021 e dalla medesima data cesseranno di avere efficacia le disposizioni precedenti, dettate dal Dm 24.12.1993.

In particolare, il Decreto stabilisce le modalità applicative della fatturazione elettronica prevedendo che:

- fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'articolo 71 del Dpr 633/72, la fattura possa essere emessa e ricevuta in formato elettronico<sup>1</sup> o in formato cartaceo;

---

<sup>1</sup> Gli operatori economici nazionali e sammarinesi potranno utilizzare le rispettive piattaforme di interscambio nazionali, vale a dire lo SdI e l'HUB-SM.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

- dal 1° luglio 2022, per le operazioni con San Marino le fatture sono emesse e accettate solo in formato elettronico<sup>2</sup>.

**Modalità di trasmissione della fattura elettronica da parte di soggetti residenti**

Le fatture di cui all'art. 21 del Dpr 633/72, relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi d'imposta residenti in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riportano il numero identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse dal SDI all'ufficio tributario di San Marino (di seguito anche "Ufficio tributario"), il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.

L'operatore economico italiano visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'Ufficio tributario attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'Ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del Dpr 633/72, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

<sup>2</sup> L'emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge (ad es. per i soggetti rientranti nel regime forfettario).

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

Si ricorda che le fatture emesse dal cedente italiano nei confronti di operatori economici sammarinesi dovranno essere spedite al SdI con Natura operazione valorizzata "N3.3".

Inoltre, l'Ufficio tributario di San Marino ha reso noto il codice univoco da utilizzare per tutti i rapporti con le controparti sammarinesi; nello specifico il "codice destinatario" da utilizzare per le e-fatture è la sequenza alfanumerica "2R4GT08".

### Emissione della fattura cartacea da parte di soggetti residenti

Gli operatori economici residenti in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo. In tal caso la fattura cartacea deve essere emessa in tre esemplari, due delle quali sono consegnate al cessionario.

L'operatore italiano che, entro quattro mesi dall'emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l'esemplare della fattura cartacea vidimata dall'Ufficio tributario ne dà comunicazione, al medesimo Ufficio tributario e, per conoscenza, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate; se entro trenta giorni non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata emette nota di variazione, ai sensi dell'art. 26, co. 1 del Dpr 633/72, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

### Non imponibilità delle cessioni nei confronti di operatori sammarinesi

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio della Repubblica di San Marino, effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del Dpr 633/72, se ricorrono le seguenti condizioni:

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

- in caso di fattura elettronica, l'ufficio tributario abbia convalidato la regolarità del documento;
- in caso di fattura cartacea, il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente, intorno allo stemma ufficiale sammarinese, la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario».

Cessioni nei confronti di privati

Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti sammarinesi non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.

Vendite a distanza

Le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili (vendite a distanza) con invio a carico del cedente, nei confronti di acquirenti sammarinesi che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni vengono tassate nel paese di destinazione (San Marino) qualora il cedente, nel corso dell'anno solare precedente, abbia posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato (San Marino) per un ammontare complessivo superiore a 28.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno in corso. Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente può optare per l'applicazione dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Italia esercitano l'opzione per il pagamento dell'imposta nella Repubblica di San Marino secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 41, comma 1, lettera b), quarto periodo, del DL 331/93.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

Modalità di emissione della fattura elettronica da parte di operatori sammarinesi

Le fatture elettroniche emesse da operatori economici sammarinesi, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano, sono trasmesse dall'ufficio tributario al SDI il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.

Fattura elettronica con addebito d'imposta emessa da operatori sammarinesi

Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati nei suddetti elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario. L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all'ufficio tributario e al cessionario; quest'ultimo da tale momento può operare la detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del Dpr 633/72.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**Fattura elettronica senza addebito d'imposta emessa da operatori sammarinesi**

Se la fattura elettronica non indica l'ammontare dell'IVA dovuta, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l'imposta con il meccanismo del reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Dpr 633/72, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche.

L'operatore economico italiano annota le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del Dpr 633/72, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

**Fattura cartacea con addebito d'imposta emessa da operatori sammarinesi**

Se la fattura cartacea indica l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario il cedente operatore economico sammarinese:

- a) emette fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
- b) presenta all'Ufficio tributario dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre esemplari e consegna all'Ufficio tributario la somma corrispondente all'ammontare dell'IVA che risulta dovuta;
- c) trasmette al cessionario italiano la fattura originale restituita dall'ufficio tributario che l'ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.

L'ufficio tributario al quale pervengono i documenti:

- a) acquisisce i dati relativi alle singole fatture e predispone appositi elenchi riepilogativi;

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

b) entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio i tre esemplari delle fatture ricevute e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi.

Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti:

a) controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario;

b) restituisce all'ufficio tributario l'originale ed un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione, nonché, in segno di ricevuta, una copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell'ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato;

c) trattiene agli atti una copia delle fatture, quale titolo dell'avvenuta riscossione del tributo.

L'operatore economico italiano annota la fattura originale trasmessa dal cedente sammarinese ai sensi del comma 1, lettera c), nel registro di cui all'art. 25 Dpr 633/72, e può operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.

Fattura cartacea senza addebito d'imposta emessa da operatori sammarinesi

Se la fattura cartacea non indica l'ammontare dell'IVA dovuta gli operatori economici sammarinesi:

a) emettono fattura in due esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita IVA del cessionario italiano;

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

b) presentano all'ufficio tributario le due fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in due copie;

c) trasmettono al cessionario uno dei due esemplari della fattura restituiti dall'ufficio tributario dopo avervi apposto il timbro a secco circolare.

Gli operatori economici italiani:

a) assolvono l'imposta a norma dell'art. 17, secondo comma del Dpr 633/72, indicandone l'ammontare sull'esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese;

b) annotano le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del Dpr 633/72 secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti e possono operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.

### Intrastat

Con l'abrogazione del DM 24.12.1993 viene meno l'obbligo di redigere e presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni di cui all'art. 6 del DL n.16 del 23 gennaio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Pertanto, in ogni caso, a partire dalle operazioni di ottobre, cesserà l'obbligo di dichiarare le vendite verso San Marino nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie (modello Intrastat.)

### Prestazioni di servizi

Per le prestazioni di servizi, rese nei confronti di operatori economici sammarinesi, come disposto dall'art. 20 del Decreto in esame e confermato dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 5.8.2021, la fattura di cui all'art. 21, comma 6-bis, lett.



*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

*Associati*

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

*Consulente*

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

b), DPR n. 633/72, può essere emessa in formato elettronico tramite SdI, che la trasmette all'Ufficio Tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Federico Bottrighi